

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMPIERI, PELLIZZARI, DAL MASO, ZUECH, ARMELLIN, FALCIER, ZARRO, PASQUALIN, CAFARELLI, NAPOLI, PIREDDA, PAGANELLI, STEGAGNINI, RABINO, SARETTA, MONGIELLO, COMIS**

*Presentata il 6 novembre 1985*

Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativa all'esclusione dell'applicabilità del medesimo articolo alle prestazioni sostitutive dell'indennità di anzianità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa legislativa tende a risolvere la grave situazione derivante dalle contrastanti interpretazioni date, all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da parte della magistratura, del Governo e dell'INPS ed ha il fine di chiarire che il legislatore ha inteso limitare il divieto di cumulo dell'erogazione dell'indennità di contingenza ai soli trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sostitutive, esclusive, esonerative od integrative della medesima.

Infatti il precitato articolo 19 della legge n. 843 del 1978 concernente le « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge

finanziaria) è preordinato a rispondere, per quanto attiene agli oneri previdenziali (a norma dell'articolo 38, quarto comma, della Costituzione), alle esigenze di bilancio della cosiddetta finanza pubblica allargata (di cui all'elenco richiamato all'articolo 25 della legge 1° agosto 1978, n. 468), che hanno riverbero sul bilancio dello Stato.

Ricomprendervi, in violazione dei limiti chiaramente fissati dall'articolo 19 stesso, anche i trattamenti di carattere privato sostitutivi dell'erogazione dell'indennità di anzianità, trattamenti già previsti dall'ultimo comma del sostituito articolo 2120 del codice civile e definiti dalla contrattazione collettiva, concretizzerebbe, al contrario, una evidente, ma mai manifestata, volontà legislativa di incidere anche sul costo del lavoro.

Tali erogazioni, infatti, non sono attribuite dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e, neppure, sono poste a carico di una di tali gestioni, ma hanno, invece, natura esclusivamente contrattuale, cioè di retribuzione differita, versata dal datore di lavoro quale trattamento di quiescenza conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il carattere privato di queste erogazioni di quiescenza esclude l'applicabilità dell'articolo 19 citato, dato che non integrano o sostituiscono il trattamento pensionistico previdenziale, poiché se ne differenziano per natura, essendo sostitutive dell'indennità di anzianità, e per la fonte, trovando la loro diretta origine nel rapporto di lavoro e non nel rapporto previdenziale obbligatorio.

Inoltre le norme collettive prevedenti la sostituibilità dell'indennità di anzianità con altre forme equivalenti, sono peraltro sorte durante la vigenza della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la quale, alla lettera c) dell'articolo 15, escludeva dal novero dei trattamenti sostitutivi od integrativi INPS « le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita dell'indennità di anzianità ». Per di più se il legislatore avesse voluto ricomprendere nella previsione dell'articolo 19 non solo le pensioni previdenziali pubbliche in senso stretto, ma anche le pensioni private e le altre rendite vitalizie, avrebbe finito per alterare *a posteriori* il valore di una delle due prestazioni alternative previste come trattamento di fine rapporto, dopo che il lavoratore creditore ha esercitato in maniera definitiva la sua scelta.

Invero soltanto l'esistenza e la perdurante operatività di un meccanismo che adegui (tra l'altro parzialmente) i versamenti frazionati alle variazioni del costo della vita, giustifica, sotto il profilo strettamente giuridico, la ragione di essere di una possibile scelta aleatoria che la clausola contrattuale collettiva demanda ad un lavoratore quando gli consente di optare per la percezione immediata dell'intera somma capitale spettantegli a titolo di indennità di anzianità.

Va poi considerato che fra il trattamento di quiescenza e la pensione previdenziale obbligatoria non esiste, né può esistere, nessun rapporto di integratività: integrativa può essere, ad esempio, la pensione erogata da una qualsiasi società assicuratrice a seguito di contratto privato di assicurazione sulla vita che ne preveda la rivalutazione ancorata alle variazioni del costo della vita. Ma è impensabile ritenere che l'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 riguardi anche le pensioni rivalutabili integrative erogate dalle società assicuratrici, proprio perché si tratta di pensioni estranee al sistema previdenziale pubblico, così come sono estranei a tale sistema i trattamenti sostitutivi dell'erogazione dell'indennità di anzianità.

Pertanto non possono sfuggire le gravi conseguenze che derivano da un'inesatta interpretazione della disposizione legislativa in argomento, conseguenze consistenti in una conflittualità giudiziaria immane, nonché nel pericolo, nel caso di reiterati errori interpretativi, di costituzione di pesantissime posizioni debitorie, comportanti situazioni umane sconvolgenti e clamorose, anche per i correlati complessi riflessi sotto il profilo fiscale, situazioni che, quindi, sono assolutamente da evitare.

Contrariamente, calpestandosi principi di equità, verrebbe attuata un'iniqua riconsiderazione di posizioni già consolidate sotto l'aspetto finanziario ed irreversibili sotto il profilo dell'opzione per la già rinunciata indennità di anzianità.

A dare certezza al diritto non rimane che l'intervento risolutivo del legislatore, mediante l'approvazione della proposta di legge che si propone, la quale, interpretando autenticamente (e quindi con efficacia *ex tunc*) l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, esclude dalla sfera di applicazione della relativa disposizione i trattamenti privatistici sostitutivi dell'erogazione dell'indennità di anzianità, e risolve equamente il contenzioso, a salvaguardia di diritti, già legittimamente acquisiti dai lavoratori, diritti che rischiano di essere ingiustificatamente compromessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si devono intendere nel senso che non si applicano alle quote di pensione derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità erogate dai fondi o casse aziendali di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.